

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BLOISE, BARDI e CELIDONIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1969

Provvidenze perequative in favore del personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale

ONOREVOLI SENATORI. — Le vicende legislative, fin qui intervenute nel rapporto di impiego del personale non insegnante delle scuole secondarie dello Stato, pongono in evidenza la travagliata formazione di un nucleo di norme sparse, che indubbiamente hanno creato delle situazioni e delle lacune, le quali meritano di essere superate, attraverso la integrazione di qualche legge, come quella n. 1607, del 6 dicembre 1960, e quella del 14 luglio 1965, n. 902, che trattano appunto della materia accennata.

Per conferire una sistematica compatibile con le esigenze della scuola e del personale indicato, raccomandata, peraltro, per alcuni aspetti, dalla VIII Commissione della Camera dei deputati, in occasione dell'approvazione della citata legge n. 1607, abbiamo ritenuto giusto formulare il presente disegno di legge, prendendo in considerazione i motivi più rilevanti, sfuggiti alla normativa posta in essere precedentemente.

Si ripropone, proprio in ossequio a quanto raccomandato, nel 1960 dall'onorevole Commissione indicata, l'estensione dell'esame colloquio ad alcune categorie di applicati di ruolo ordinario ed ai segretari del ruolo ad esaurimento, per il passaggio alla carriera di concetto (articolo 1), in considerazione che analoga possibilità è stata con-

cessa, con la legge n. 1607 e con la legge n. 902, a personale non di ruolo.

Motivi di equità hanno fatto giudicare necessario estendere alcune norme della legge 14 maggio 1966, n. 359, ai bidelli dei Convitti nazionali e degli educandati femminili, passati allo Stato volontariamente prima dell'entrata in vigore della legge n. 831, del 1961, in quanto ad essi non è stato valutato il servizio prestato alle dipendenze di tali Enti, mentre ciò è avvenuto per i loro colleghi inquadrati successivamente *ope legis* nei ruoli dello Stato (articolo 2).

Gli stessi motivi impongono di non ignorare oltre il trattamento di sperequazione fatto nei riguardi di una parte del personale di ruolo ordinario che, precedentemente alla entrata in vigore della legge 7 maggio 1948, n. 1243, pur avendo svolto funzioni di concetto con uno dei titoli di studio richiesti per l'accesso alla stessa carriera, si è visto valutare tale servizio come appartenente alla carriera esecutiva e, perciò, per due terzi anziché per intero, in sede di applicazione della citata legge n. 1243, con la quale veniva ripristinata la carriera di gruppo B.

In tale occasione, l'inquadramento nel nuovo ruolo fu inteso, impropriamente, una promozione alla carriera superiore, mentre in effetti si trattava di una rivalutazione del-

la funzione e di una conseguente ristrutturazione della posizione del personale, che comportava l'inquadramento automatico di questo nella nuova carriera. Ragione per cui, nel presente disegno di legge è stato fatto riferimento anche al titolo di studio richiesto (articolo 3).

L'articolo 4 ha una funzione meramente perequativa nei riguardi del personale non insegnante della scuola, cui si riferisce, considerato che benefici, analoghi a quelli da esso previsti, furono concessi agli altri dipendenti civili dello Stato, con l'articolo 14, della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, il quale consentiva la promozione a segretario capo, in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche, per un periodo di tre anni.

Nella specie, invece, si stabilisce il conferimento dei posti di segretario capo, non occupati per mancanza di personale scrutinabile ai sensi di quanto stabilito nella tabella A, allegata alla legge 14 luglio 1965, n. 902.

D'altra parte, è da rilevare, a questo proposito, la particolare situazione, nella quale è venuto a trovarsi il personale che aveva diritto al coefficiente 325, sin dal 1965, con l'abbreviazione di due anni, mediante esame di merito distinto, mentre questo esame non è stato mai effettuato dall'Amministrazione competente.

A ciò si aggiunga la circostanza che ormai c'è del personale il quale ha già maturato il diritto ad ottenere l'ex coefficiente 402.

Va tenuto presente che, con legge 31 ottobre 1967, n. 1090, il 20 per cento dei posti di segretario capo del ruolo delle scuole medie è stato utilizzato per la promozione, in soprannumero, di tutti i segretari principali degli Istituti dell'istruzione classica, scientifica e magistrale.

Di conseguenza, i posti che potranno essere disponibili e, quindi, conferibili, a norma del presente disegno di legge, potranno aggirarsi intorno ai 150, nell'ambito della scuola media, considerato che parecchi segretari principali maturano normalmente il diritto ad ottenere la qualifica di segretario capo.

In definitiva, pochi sono quelli che beneficerebbero della riduzione di pochi anni di

servizio rispetto a quelli richiesti dalla citata legge n. 902.

Con l'articolo 5 si vuole disporre una normativa a carattere interpretativo delle disposizioni riguardanti l'applicazione dell'articolo 19 della legge 31 dicembre 1962, numero 1859, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784, riguardanti il passaggio, dai Comuni allo Stato, del personale non insegnante in servizio nelle cessate Scuole secondarie d'avviamento professionale, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento, nell'ambito della categoria, e fugare ogni possibile rilievo degli Organi di controllo, in sede di esame dei provvedimenti d'inquadramento e di applicazione di leggi successive.

Risulta, infatti, che la Corte dei conti non ha ritenuto applicabile, al personale indicato, l'articolo 11 della legge n. 902, pur essendo avvenuto il contrario per tutti gli altri articoli della stessa legge, con evidente danno per gli interessati perchè è stato sottratto alla esatta valutazione tutto il servizio della carriera inferiore prestato o meno nella scuola, con rapporto d'impiego con i Comuni.

D'altra parte, è noto che, proprio per il citato articolo 11 è stato valutato, per due terzi e per un massimo di quattro anni, il servizio della carriera inferiore, al personale dipendente dallo Stato, prestato nei ruoli aggiunti.

Al personale proveniente dai Comuni è stato valutato, in sede d'inquadramento nei ruoli dello Stato, solo il servizio della corrispondente carriera, cosicchè una casistica contrastante è risultata dall'applicazione delle medesime norme, creando delle posizioni di privilegio, per alcuni, e danneggiando altri, che s'intende rendere partecipi, con il presente disegno di legge, dei benefici disposti dal legislatore con le varie norme indicate.

Per ovviare agli inconvenienti molteplici derivanti dal collocamento a riposo per limiti di età, durante l'anno scolastico, previsto dalle norme in vigore per il personale non insegnante, è stato introdotto l'articolo 6, col quale si estende il disposto dell'articolo unico della legge 7 giugno 1961, numero 500, riguardante il collocamento a ri-

poso del personale insegnante al termine dell'anno scolastico in corso al compimento del 65° anno di età. Ciò, con intenti che facciano salvi i diritti degli interessati, dando la possibilità a questi ultimi di esercitare azione optativa a mezzo di una loro richiesta.

Tenendo presente la grave situazione nella quale viene a trovarsi il personale non di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore delle leggi 14 luglio 1965, n. 902, e 4 febbraio 1966, n. 32, riteniamo doveroso ed umano predisporre la norma che metta al riparo gli interessati dalla continua minaccia di essere licenziati, senza la possibilità di essere inquadrati nei ruoli ordinari, dopo sei anni di servizio, magari proprio alla vigilia che tale evento si verifichi.

A questo sopperisce l'articolo 7 del presente disegno di legge, con il quale, senza derogare alle norme generali in vigore, si

assicura una certa stabilità nel posto a quanti si trovano nelle condizioni predette, evitando, per giunta, qualsiasi aggravio di spese allo Stato.

In conclusione giova dire che il presente disegno di legge non comporta alcuna spesa, che non sia contenuta agevolmente nell'economia generale del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, perchè le provvidenze istituende si riferiscono a non molte persone e a situazioni che si esauriscono nel richiedere l'impegno di somme già stanziato nello stesso bilancio, in quanto riguardanti posti di organico già esistenti e la normale progressione di carriera.

Poichè nel presente disegno di legge si ravvisano valide ragioni di equità e di giustizia, non disgiunte dal superiore interesse pubblico della piena funzionalità della scuola, nutriamo fondata fiducia che esso incontri la vostra autorevole approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

All'esame colloquio di cui all'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 902, sono ammessi, sempre che non abbiano già beneficiato della stessa legge, anche:

a) i segretari del ruolo ad esaurimento, di cui alla tabella B, allegata alla legge 6 dicembre 1960, n. 1607;

b) gli applicati di segreteria di ruolo ordinario delle Scuole ed Istituti previsti dalla legge indicata alla precedente lettera a), i quali siano in possesso almeno di un titolo di studio d'istruzione secondaria di 1° grado e si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 173 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

c) gli applicati di segreteria di ruolo ordinario delle Scuole ed Istituti innanzi indicati, in possesso almeno di un titolo di studio d'istruzione secondaria di 1° grado e che abbiano svolto lodevolmente mansioni di segretario per almeno tre anni alla data di entrata in vigore della legge 14 luglio 1965, n. 902, o siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di 2° grado, conseguito entro la stessa data e abbiano una anzianità nel ruolo, non inferiore a tre anni.

A coloro che superano l'esame colloquio, si applicano, in quanto compatibili con le rispettive posizioni, tutte le norme previste dalla citata legge n. 902.

Art. 2.

Le norme di cui agli articoli 1 e 2 della legge 14 maggio 1966, n. 359, sulla valutazione del servizio agli effetti economici e di car-

riera, sono estese ai bidelli passati volontariamente all'Amministrazione statale anteriormente all'entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 831, limitatamente al servizio lodevole precedentemente prestato presso i Convitti nazionali e gli Educandati femminili.

Art. 3.

Il servizio prestato con funzioni di concetto nel ruolo ordinario dai segretari scolastici della carriera esecutiva (ex gruppo C), anteriormente all'applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, integrato con la legge 22 novembre 1954, n. 1122, è valutato per l'intero agli effetti giuridici e di carriera, a condizione che gli interessati fossero in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di 2° grado all'epoca dello svolgimento delle funzioni di concetto.

Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge, che dovrà effettuarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore di essa, i posti di segretario capo, disponibili ai sensi della legge 14 luglio 1965, n. 902, tenuto conto della legge 31 ottobre 1967, n. 1090, sono conferiti, per merito comparativo, ai segretari principali, prescindendo dalla durata della loro permanenza in quest'ultima qualifica.

In mancanza di personale scrutinabile, i posti di segretario capo, disponibili dopo l'applicazione del precedente comma, sono conferiti annualmente, per merito comparativo, ai primi segretari che abbiano una anzianità di almeno due anni in quest'ultima qualifica, valutati « ottimo », alla data di entrata in vigore della presente legge o che raggiungano tale anzianità entro il 31 dicembre 1973.

I benefici giuridici ed economici previsti dal presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della legge, per il personale di cui al primo comma, e dalla data di maturazione dei requisiti richiesti, per quello di cui al secondo comma.

Art. 5.

Le disposizioni legislative di carattere particolare e generale applicabili al personale non insegnante, a carico dello Stato, delle Scuole e Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale si applicano, cronologicamente e ai soli effetti giuridici, dalla data di decorrenza del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, anche al personale non insegnante che alla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, si trovava a prestare servizio nelle soppresse Scuole di avviamento professionale e che ha chiesto, in base all'articolo 19 della predetta legge n. 1859, il passaggio allo Stato.

Gli effetti economici decorrono dal 1° ottobre 1963.

A detto personale è ricostruita la carriera dall'inizio del servizio, anche non scolastico, prestato alle dipendenze delle Amministrazioni comunali di provenienza, purchè documentabile con atti di data certa e prestato con il possesso dei requisiti necessari per partecipare ai concorsi statali, ad eccezione dell'età.

Art. 6.

Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle Scuole ed Istituti indicato nei precedenti articoli può essere collocato a riposo, a richiesta, al termine dell'anno scolastico in cui compie il 65° anno di età, in deroga alle norme in vigore.

Art. 7.

Al personale non insegnante non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle Scuole ed Istituti di istruzione secondaria, al quale si applicano le leggi 14 luglio 1965, n. 902, e 4 febbraio 1966, n. 32, sono garantite la continuità e la stabilità nell'impiego, salvo che per colpa, fino all'inquadramento nei ruoli ordinari della propria carriera.